<u>STATUTO</u>	
CENTRO SOCIALE <i>"BEATO EGIDIO DA LAURENZANA"</i> APS	
(Costituzione - Denominazione - Sede - Durata)	
ART. 1) E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.ii.mm.,	
di seguito indicato come CTS, del Codice civile e della normativa in materia,	
l'Associazione di promozione sociale denominata "Centro Sociale Beato	
Egidio da Laurenzana". A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione	
nell'apposita sezione del RUNTS, l'acronimo "APS" o l'indicazione di	
"Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella	
denominazione sociale. L'Associazione, quindi, potrà spendere e utilizzare la	
denominazione di Associazione di Promozione sociale o l'acronimo APS e, in	
aggiunta, di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo ETS solo dopo	
l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.	
Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà	
avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. L'associazione stabilisce la sede	
legale e operativa in Via Roma, piano terra nel Comune di Laurenzana.	
ART 1.Bis) L'associazione "Centro Sociale Egidio da Laurenzana – APS ",	
più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di	
democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente	
finalità di solidarietà sociale e religiose.	
ART 1.Ter) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere	
sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.	
(Statuto)	
ART. 2) L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente	
statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e	
same, o agusee nei minu dei Decieto Degisiativo 3 lagno 2017 ll. 117 C	
	1

ss.mm.ii., dalle relative norme di attuazione, dalla legge regionale e dai pr	incipi
generali dell'ordinamento giuridico.	
(Efficacia dello statuto)	
ART. 3) Lo statuto è vincolante per i soci e costituisce la regola fondament	ntale
dell'attività dell'associazione medesima.	
(Interpretazione dello statuto)	
ART. 4) Lo statuto va interpretato secondo le regole dei contratti e secon	do i
criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.	
(Finalità e attività)	
ART. 5) L'associazione, esercita in via esclusiva o principale una o più at	ttività
di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di fi	nalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale come espressamente riportato nel	testo
coordinato con D.Lgs. n 105/2018. Diffusione della figura di un umile	figlio
della terra Lucana in odore di santità: Il Beato Egidio da Lauren	zana,
ispirandosi ai principi che mossero i soci fondatori nel dare vita a q	uesta
associazione. L'operato e le finalità statutarie sono quelle di propo	rre e
realizzare iniziative di carattere sociale culturale e religioso atte a promu	overe
la figura e il culto del Beato, illustre concittadino di Laurenzana. Finalit	à che
mirano a far conoscere ovunque, anche grazie agli strumenti di r	nuova
generazione, la vita e le opere del Beato, preservando i luoghi dove es	gli ha
vissuto e recuperare e divulgare il culto riprendendo e sostenendo la cau	ısa di
canonizzazione, Per la realizzazione di tali finalità il centro sociale si avva	rrà di
una stretta collaborazione con la provincia Salernitano-Lucana dei frati m	inori,
con la parrocchia "Assunzione Maria Vergine in Laurenzana",	con
l'Arcidiocesi di Acerenza e con la Metropolia di Potenza Muro Lu	cano-

Marsiconuovo e con tutte le istituzioni civili. L'Associazione persegue le	
finalità di cui al comma precedente attraverso lo svolgimento continuato delle	
seguenti attività di interesse generale, di cui dell'art. 5 del CTS, a favore degli	
associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente	
dell'attività di volontariato dei propri associati:	
F) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio,	
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modifiche;	
K) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale	
o religioso;	
O) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di	
promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di	
certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e	
solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore	
operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese	
in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a	
promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di	
un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del	
produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative	
nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre	
un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di	
impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;	
U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di	
cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, successive modificazioni, o erogazione	
di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di	
interesse generale a norma del presente articolo;	

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni attraverso le qual	i si
esplicheranno le attività di interesse generale si concretizzeranno in:	
1. Peregrinatio, Convegni, Attività Culturali, Formazione, Gemellagg	i;
2. Servizio Accoglienza, Foresterie e Ostelli, Mense, Servizi Turistici;	
3. Promozione Turistica del Territorio, Turismo Religioso e delle Rad	ici;
4. Attività Editoriali, Artistiche, Musicali e Ludico Ricreative.	
5. Attività di sensibilizzazione a favore di una filiera equo e solidale.	
Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compi	ere,
sempre nel rispetto del CTS, ogni atto od operazione contrattuale necessar	ia o
utile alla realizzazione diretta o indiretta delle finalità istituzionali.	
ART 5. Bis) Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione po	otrà
svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, seconde	arie
e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti	con
apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata	dal
Consiglio Direttivo con apposita delibera.	
(Diritti e doveri dei soci)	
ART 6) Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del CTS le Associazioni di Promozi	one
Sociale sono associazioni costituite da un numero non inferiore a sette pers	one
fisiche o a tre Associazioni di Promozione Sociale.	
All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione	né
limitazioni riferibili alle condizioni economiche, tutti i soggetti, persone fisi	che
di ambo i sessi, che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che voglia	nno,
con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di conc	reta
collaborazione, operare per i suddetti scopi, nessun motivo legato a distinzi	ioni
di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può ess	sere

posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione. I soci hanno	
stessi diritti e i medesimi doveri.	
Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere	
motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di	
promozione sociale che l'Associazione si propone.	
ART. 6 Bis) I socihanno il diritto di:	
eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;	
essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne	
l'andamento;	
 prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; 	
esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Consiglio	
Direttivo, per il tramite del Presidente, e da evadersi entro 15 giorni;	
• votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli	
associati;	
 denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS; 	
e il dovere di:	
 rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; 	
 rispettare le delibere degli organi sociali; 	
 partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento 	
dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite	
il proprio impegno gratuito;	
non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;	
versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità	
di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.	
I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra	
5	

somma versata non è rimborsabile, rivalutal	oile e trasmissibile. I soci hanno
l'obbligo di rispettare e di far rispettare le non	rme dello statuto e degli eventuali
regolamenti. I soci che abbiano cessato di	appartenere all'associazione non
hanno alcun diritto sul patrimonio della stessi	a.
ART. 6 Ter) La domanda di ammissione a	a socio deve essere presentata al
Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà	sull'accoglimento o il rigetto
dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione	del socio è annotata nel libro
soci. Il rigetto della domanda di iscrizione de	eve essere comunicato per iscritto
all'interessato specificandone i motivi en	tro 60 giorni. In questo caso
l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà d	li presentare ricorso all'assemblea
che prenderà in esame la richiesta nel corso d	ella sua prima riunione.
(Perdita della qualita	à dei soci)
ART. 7 La qualità di socio si perde per le seg	guenti motivazioni:
a) per morte;	
b) dietro presentazione di dimissioni scritto	e, tale recesso avrà decorrenza
immediata. Resta fermo l'obbligo per il	pagamento della quota sociale
per l'anno in corso;	
c) per esclusione.	
Possono perdere la qualità di socio per esclu	sione coloro che contravvengono
gravemente ai doveri di cui al precedente arti	colo 6 del presente statuto.
La perdita della qualità di socio è deliberata	dal Consiglio Direttivo, contro il
provvedimento di esclusione il socio escluso	ha 60 di giorni di tempo per fare
ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare	entro e non oltre 60 giorni dal
ricorso medesimo. La perdita dello status di	socio si perfeziona ed è efficace
dal momento della cancellazione dal libro de	i soci.
6	

Per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto	
versato all'Associazione, inoltre il decesso del socio non conferisce agli eredi	
alcun diritto nell'ambito associativo. L'associato può ricorrere all'autorità	
giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.	
ART. 7 Bis) Il socio che a vario titolo ricopra ruolo di componente dell'organo	
direttivo, o dell'assemblea sociale, che opportunamente invitato, non si presenti	
senza giustificato motivo oggettivo, da trasmettere mediante formale	
comunicazione scritta (24) ore prima al Presidente, verrà dichiarato decaduto	
dopo (tre) assenze.	
(Volontari)	
ART. 8) Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione	
prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita,	
senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal	
beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione	
soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata,	
entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite	
dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.	
Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal	
volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione	
resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo	
di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo	
che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è	
ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile	
con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	

altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o	
associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si	
considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali	
 nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di	
 volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, sono	
 assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento	
 dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci	
 volontari sono iscritti in un apposito registro.	
 (Assicurazione dei Volontari)	
 ART. 8 Bis) I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati	
 per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi	
dell'art. 18.	
(Benemeriti)	
 (Benemeriti)	
(Benemeriti) ART. 9) Possono essere ammessi come benemeriti, senza acquisire la qualità	
(Benemeriti) ART. 9) Possono essere ammessi come benemeriti, senza acquisire la qualità di soci, sia persone fisiche che enti del terzo settore, nella fattispecie rientrano	
(Benemeriti) ART. 9) Possono essere ammessi come benemeriti, senza acquisire la qualità di soci, sia persone fisiche che enti del terzo settore, nella fattispecie rientrano in questa categoria: Il Vescovo protempore della diocesi di appartenenza e il	
(Benemeriti) ART. 9) Possono essere ammessi come benemeriti, senza acquisire la qualità di soci, sia persone fisiche che enti del terzo settore, nella fattispecie rientrano in questa categoria: Il Vescovo protempore della diocesi di appartenenza e il Parroco protempore della parrocchia di Laurenzana. Il Ministro Provinciale	
(Benemeriti) ART. 9) Possono essere ammessi come benemeriti, senza acquisire la qualità di soci, sia persone fisiche che enti del terzo settore, nella fattispecie rientrano in questa categoria: Il Vescovo protempore della diocesi di appartenenza e il Parroco protempore della parrocchia di Laurenzana. Il Ministro Provinciale protempore dei Frati Minori Osservanti, Il Rappresentante protempore	
(Benemeriti) ART. 9) Possono essere ammessi come benemeriti, senza acquisire la qualità di soci, sia persone fisiche che enti del terzo settore, nella fattispecie rientrano in questa categoria: Il Vescovo protempore della diocesi di appartenenza e il Parroco protempore della parrocchia di Laurenzana. Il Ministro Provinciale protempore dei Frati Minori Osservanti, Il Rappresentante protempore dell'ordine secolare francescano, le personalità ecclesiastiche originarie di	
(Benemeriti) ART. 9) Possono essere ammessi come benemeriti, senza acquisire la qualità di soci, sia persone fisiche che enti del terzo settore, nella fattispecie rientrano in questa categoria: Il Vescovo protempore della diocesi di appartenenza e il Parroco protempore della parrocchia di Laurenzana. Il Ministro Provinciale protempore dei Frati Minori Osservanti, Il Rappresentante protempore dell'ordine secolare francescano, le personalità ecclesiastiche originarie di	
(Benemeriti) ART. 9) Possono essere ammessi come benemeriti, senza acquisire la qualità di soci, sia persone fisiche che enti del terzo settore, nella fattispecie rientrano in questa categoria: Il Vescovo protempore della diocesi di appartenenza e il Parroco protempore della parrocchia di Laurenzana. Il Ministro Provinciale protempore dei Frati Minori Osservanti, Il Rappresentante protempore dell'ordine secolare francescano, le personalità ecclesiastiche originarie di Laurenzana e gli Enti del Terzo settore che hanno finalità analoghe.	
(Supporter) (Benemeriti) (Be	
(Supporter) ART. 9) Possono essere ammessi come benemeriti, senza acquisire la qualità di soci, sia persone fisiche che enti del terzo settore, nella fattispecie rientrano in questa categoria: Il Vescovo protempore della diocesi di appartenenza e il Parroco protempore della parrocchia di Laurenzana. Il Ministro Provinciale protempore dei Frati Minori Osservanti, Il Rappresentante protempore dell'ordine secolare francescano, le personalità ecclesiastiche originarie di Laurenzana e gli Enti del Terzo settore che hanno finalità analoghe. (Supporter)	

informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese	
dall'associazione. L'associazione disciplinerà nella fattispecie (l'art. 9 e l'art.	
10) successivamente con regolamento dedicato.	
(Lavoratori)	
ART. 11) L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale	
retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione	
può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro	
autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari,	
laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale	
di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In	
ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere	
superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.	
I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art.	
16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato	
dall'Assemblea dell'Associazione.	
(Organi Sociali e Cariche Elettive)	
ART. 12) Gli Organi dell'Associazione sono:	
a) l'Assemblea dei soci;	
b) il Consiglio Direttivo;	
c) l'Organo di controllo, laddove nominato al verificarsi delle condizioni di	
cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017;	
d) Il Revisore dei conti, laddove nominato al verificarsi delle condizioni di	
cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017;	
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di	
controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo	
9	

2	2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun	
c	compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e	
c	documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.	
I	L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da	
t	cutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e	
<u>r</u>	può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea è convocata dal Presidente	
a	almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale	
<u>r</u>	per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque,	
C	ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga	
f	fatta richiesta da almeno un decimo (1/10) dei soci, iscritti nel registro degli	
a	associati o la maggioranza del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è convocata	
a	almeno (dieci) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera	
r	raccomandata A.R., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a	
r	mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che	
	garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione e/o	
r	mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione	
	deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno	
c	con i punti oggetto del dibattimento. La seconda convocazione è fissata a	
	distanza di almeno 24 ore dalla prima. All'Assemblea sono convocati tutti i	
S	soci iscritti nel registro degli associati al momento della convocazione.	
F	Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di	
	voto, tutti i soci: a ciascun socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento	
<u>r</u>	per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio anche in	
c	calce all'avviso di convocazione. Se sono associati altri ETS questi hanno a	
	disposizione massimo (cinque) voti in proporzione al numero degli iscritti	
	40	

hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro	
degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non	
comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli	
ssociati. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa,	
per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.	
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella	
convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento	
dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione	
o scissione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea straordinaria	
modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di	
almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.	
Art 12 Bis) L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:	
a) discute ed approva il bilancio;	
b) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;	
~,	
c) definisce il programma generale annuale di attività;	
c) definisce il programma generale annuale di attività;	
c) definisce il programma generale annuale di attività; d) procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone	
c) definisce il programma generale annuale di attività; d) procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;	
c) definisce il programma generale annuale di attività; d) procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti; e) procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti	
c) definisce il programma generale annuale di attività; d) procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti; e) procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'organo di controllo, determinandone previamente il numero dei	
c) definisce il programma generale annuale di attività; d) procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti; e) procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;	
 c) definisce il programma generale annuale di attività; d) procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti; e) procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti; f) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione 	
 c) definisce il programma generale annuale di attività; d) procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti; e) procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti; f) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 	

funzionamento dell'associazione;	
h) delibera sulle responsabilità dei componenti gli org	gani sociali e promuove
azione di responsabilità nei loro confronti;	
i) ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla p	perdita della qualità di
socio nei casi a), b) e c) di cui all'art.7;	
j) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvo	edimento di esclusione
deliberato dal Consiglio direttivo;	
k) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ord	line del Giorno;
l) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legg	ge alla sua competenza,
dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua compet	enza.
Art 12 Ter) L'assemblea straordinaria ha i seguenti c	compiti:
a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e stat	uto;
b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la	fusione o la scissione
dell'associazione.	
È possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi	di telecomunicazione
ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in	via elettronica, purché
sia possibile verificare l'identità dell'associato che parte	ecipa e vota.
L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del	Consiglio Direttivo, il
quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è va	alidamente costituita in
prima convocazione con la presenza del 50% più un	no dei soci, in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.	
L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in	prima che in seconda
convocazione, con la maggioranza del 50% più uno c	dei presenti su tutte le
questioni poste all'ordine del giorno. Nelle deliberazio	oni di approvazione del
bilancio e in quelle che riguardano la loro responsab	ilità, i componenti del
12	

Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.	
Art 12 Quater) L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente o d	la
un nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, (ovve	0
maggioranza dei presenti) il quale nomina a sua volta fra i soci un segretar	0
verbalizzante. L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statu	0
dell'Associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il vo	0
favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rient	ra
tra le modifiche statutarie.	
L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativ	ra
devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione con il vo	0
favorevole di almeno i 3/4 degli associati.	
Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascri	ti
nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci co	n
l'esposizione per (otto) giorni dopo l'approvazione nella sec	le
dell'Associazione.	
(Consiglio Direttivo)	
ART. 13) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestiona	
dell'Associazione ed è eletto direttamente dall'Assemblea ogni (cinque anni	
membri, ivi compreso il Presidente. I membri del Consiglio direttivo son	
rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consigli	
Direttivo deve essere eletto direttamente dall'Assemblea per numero di vo	
espressi segretamente dalla platea sociale e rappresentativo in ordine d	
numero di preferenze; rimarrà in carica, comunque, fino all'elezione del nuov	
Dura in carica per <i>(cinque anni)</i> ed è rieleggibile. Nel caso in cui venga men	
13	

un componente del Consiglio Direttivo, si procederà alla sostituzione scorrendo	
la graduatoria dei non eletti. Non può essere eletto consigliere, e se eletto	
decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato	
condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai	
pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere	
l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, indicando per	
ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e	
la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente,	
precisando se disgiuntamente o congiuntamente.	
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali	
limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico	
nazionale del Terzo Settore. All'interno del Consiglio Direttivo potranno essere	
nominati uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente,	
 che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati	
 parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli Amministratori non	
possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura e che	
perseguano le medesime finalità.	
ART. 13 Bis) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che	
vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo	
dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede	
sociale almeno (cinque) giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail	
inviata almeno cinque giorni prima della riunione stessa.	
In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie	
telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi	
,	

interviene la maggioranza dei consiglieri, in un'unica convocazione. Nel caso	
in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono	
presenti tutti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le	
votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le	
persone, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.	
ART. 13 Ter) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione	
ordinaria e straordinaria dell'Associazione la cui competenza non sia per legge	
di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. Al Consiglio Direttivo competono in	
particolare: Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di	
esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione; le decisioni	
relative alle attività ed ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da	
intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali	
dell'associazione; le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente	
e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale	
l'Associazione; la redazione annuale del rendiconto finanziario da sottoporre	
all'approvazione dell'assemblea entro i (4) quattro mesi dalla chiusura	
dell'esercizio; la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività	
da svolgere nel nuovo anno sociale; la fissazione delle quote sociali; la facoltà	
di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di	
particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; la	
redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di	
modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione	
dell'Assemblea; la delibera sull'ammissione di nuovi soci; ogni funzione che	
lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi presenti.	
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo	
15	

verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, in caso di parità di voti	
prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni	
contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il	
Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il	
Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro	
(quindici) giorni e da tenersi entro i successivi trenta, curando l'ordinaria	
 amministrazione.	
 (Il Presidente)	
ART. 14) Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso	
della firma sociale. È eletto dall'assemblea dei soci, insieme ai membri del	
Consiglio Direttivo, ogni 5 (cinque) anni, e può essere riconfermato. Al	
Presidente spetta la nomina del Segretario che può essere anche scelto fra	
persone estranee al Consiglio Direttivo. Egli presiede l'Assemblea e il	
 Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione	
delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza,	
 può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di	
 quest'ultimo alla prima riunione utile. È autorizzato a riscuotere pagamenti di	
 ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei	
suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di	
 assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente	
 vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza	
 sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio	
Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi	
risponde personalmente il Presidente.	
1 1	

(Il Tesoriere)	
ART. 15) Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili	
e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal	
Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e	
uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti,	
firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e	
comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni	
affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del	
Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal	
Consiglio Direttivo medesimo.	
(Il Segretario)	
ART. 16) Al Segretario, che viene nominato dal Presidente, spetta il compito	
di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea	
che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro	
soci.	
(Segretario e Tesoriere)	
ART. 17) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche	
alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di	
impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi	
di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per	
il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a	
nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario,	
temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito conle	
stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.	
(L'Organo di Controllo)	
17	

	ART 18) Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati	
	dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di	
	Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si	
	applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo	
	devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma	
	secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti	
	requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di	
_	controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo	
	concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee	
	guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà	
	atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti	
	dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere	
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento	
	dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale	
	dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito	
	registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo	
	ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in	
	ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.	

(Revisore legale dei conti)	
ART.19) Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se	
ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve:	
nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti	
nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si	
riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero	
dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei	
conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività	
organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.	
(Patrimonio, esercizio sociale e bilancio)	
ART.20) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la	
chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato	
all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura	
dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal	
rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri	
dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio,	
l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di	
perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o	
entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere	
redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.	
ART.20 Bis) Le entrate dell'associazione sono costituite da:	
a) quote associative degli aderenti;	
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di	
Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate	
attività o progetti;	
19	

c) donazioni e lasciti testamentari;	
d) rimborsi derivanti da convenzioni;	
e) rendite patrimoniali;	
g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive ma	arginali;
ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 de	el D.lgs.
n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a c	quelle di
interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsia	asi titolo
pervenga all'associazione.	
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrin	nonio)
ART.21) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indire	etto, utili
o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o	capitale
durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione	one o la
distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'ob	obligo di
impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle	e attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.	
(Convenzioni)	
ART.22) Le convenzioni tra l'Associazione di promozione socia	ale e le
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 1	17/2017
sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le mo	odalità di
attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale su	uo legale
rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Pro	esidente,
presso la sede dell'Associazione.	
(Libri sociali)	
ART.23) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01.01 al	31.12 di
20	

ogni anno. Nel primo mese dell'anno si individua un periodo congruo alla	
campagna di tesseramento, salve esigenze del direttivo. L'associazione deve	
tenere i seguenti libri sociali:	
a) libro degli associati;	
b) registro dei volontari;	
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono	
essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;	
d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di	
eventuali altri organi sociali.	
Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede	
legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio	
direttivo.	
(Pubblicità e trasparenza)	
(Pubblicità e trasparenza) ART. 24) Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza	
·	
ART. 24) Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza	
ART. 24) Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai	
ART. 24) Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il	
ART. 24) Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio	
ART. 24) Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali	
ART. 24) Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso	
ART. 24) Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le	
ART. 24) Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Consiglio	
ART. 24) Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Consiglio direttivo dell'associazione per il tramite del rappresentante legale.	
ART. 24) Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Consiglio direttivo dell'associazione per il tramite del rappresentante legale. (Bilancio sociale e informativa sociale)	

	117/2017, dei relativi Decreti attuativi MLPS e delle relative norme di	
	attuazione. Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta	
	l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.	
	ART.25 Bis) Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono	
	superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente	
	e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete	
	associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli	
	eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai	
	componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.	
	(Responsabilità dell'Associazione)	
	Art. 26) Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano	
	l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle	
	obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che	
	hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.	
	(Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni)	
	ART.27) Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con	
	le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.	
_	Salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore,	
	secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, in caso di estinzione	
	o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci	
	ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà	
	interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro	
	Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla	
	legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia	
	sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.	

(Norma finala)	
(Norma finale)	
Art. 28) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle	
vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice	
civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.	
CENTRO SOCIALE "Beato Egidio da Laurenzana" APS	
SEDE LEGALE : Via Roma p.t. 85014 - Laurenzana (PZ) C.F. 96024790766	
MAIL: info@centrosocialebeatoegidio.it PEC: centrosocialebeatoegidio@pec.it	
WEB: www.centrosocialebeatoegidio.it	
ACC Combine Control to	
APS Centro Sociale BEATO EGIDIO da Leurenzana da 1947	
23	